

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3615

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOZZI, BIONDI, ZANONE

Presentata il 4 agosto 1982

Norme transitorie relative all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri era disciplinato integralmente dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, il quale, pertanto, consentiva una precisa e corretta gestione degli enti ospedalieri. Con l'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale gli ospedali hanno perduto la qualifica di enti ospedalieri e la conseguente autonomia giuridica e sono diventati servizi integranti delle unità sanitarie locali. Infatti, l'articolo 17 della citata legge del 1978, n. 833, ha sta-

bilito che gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali che devono essere dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, ed ha demandato alle regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria, la disciplina con legge dell'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del coordinamento tra servizi ospedalieri e extra-ospedalieri e, infine, a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle

competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

Senonché, com'è noto, le regioni non hanno ancora provveduto alla programmazione sanitaria essendo questa strettamente legata al piano sanitario regionale che, a sua volta, deve discendere dal piano sanitario nazionale che è tuttora all'esame del Parlamento. La mancata adozione fino a questo momento di siffatti provvedimenti di programmazione e di legislazione ha comportato un vuoto normativo che origina confusione e incertezze e che spinge le unità sanitarie locali ad intervenire con singole iniziative, non sempre positive. Forse a tali confusioni e incertezze si potrebbe ovviare mediante atto amministrativo del Ministero della sanità, ma per ovvi motivi è preferibile, in attesa che le

regioni possano intervenire conformemente alla legge più volte citata n. 833, colmare l'accennato vuoto con legge nazionale diretta a confermare la vigenza transitoria di quelle norme del decreto del Presidente della Repubblica del 1969, n. 128, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, risultanti compatibili con la nuova configurazione degli ospedali e con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, nella parte relativa alle attribuzioni dei primari, aiuti e assistenti.

A ciò tende la presente iniziativa legislativa la cui normativa, come si è detto, ha soltanto carattere transitorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In attesa degli adempimenti regionali di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in quanto compatibili con l'inquadramento degli ospedali nelle strutture delle unità sanitarie locali e con le norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.